

Sent. n. 22/2024 pubbl. il 15/05/2024
Rep. n. 26/2024 del 15/05/2024



liq. me controllata
m 18/24 Gregoriani Marusca
m 19/24 Chiappa Michele

TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Davide Storti	PRESIDENTE
dott. Flavia Mazzini	GIUDICE
dott. Lorenzo Pini	GIUDICE rel.

Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 47 2024 Rg. avviato su domanda di
MICHELE CHIAPPA
MARUSCA GREGORIANI

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In data 12.04.2024 MICHELE CHIAPPA e MARUSCA GREGORIANI hanno presentato ricorso con cui richiedevano l'apertura a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata;

Ciò posto, rilevato che:

(-) i ricorrenti risultano conviventi e coniugati, motivo per il quale - trattandosi di membri della stessa famiglia - è possibile fare applicazione, anche tenuto conto del fatto che l'indebitamento pare avere in larga misura origine comune, dell'art. 66 cod. crisi, ferma la distinzione delle masse attive e passive;



(-) gli istanti risiedono a Mondolfo e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale; dovendosi presumere ivi individuato il centro di interessi principali e non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;
(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:

- le parti ricorrenti non esercitano – né risultano aver svolto – attività di impresa, sicché non sono assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
- essi, inoltre, versano in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (circa 75 mila euro) ed il patrimonio liquidabile, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;

(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso;

(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;

(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio – non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;

p.q.m.

Il Tribunale

(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di MICHELE CHIAPPA, nato a Fano il 15.04.1980 e MARUSCA GREGORIANI nata Glarus (Svizzera) il 18.08.1972 entrambi residenti in Mondolfo (PU), via Pergolese n. 86/B;

(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;

(-) nomina quale liquidatore l'avv. Laura Radicchi, già OCC;

(-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili (ove imprenditori o professionisti) e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori (se non si sia già provveduto);

(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;



Sent. n. 22/2024 pubbl. il 15/05/2024
Rep. n. 26/2024 del 15/05/2024

(-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;

(-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;

(-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;

(-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) cod. crisi allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;

Pesaro, il 07.05.2024

Il Giudice est.
Lorenzo Pini

Il Presidente
Davide Storti


